

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1577-A)

*Urgenza ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CIOCE)

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di indulto

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il drammatico problema della criminalità, aggravato oltretutto da una situazione carceraria caratterizzata dal sovraffollamento e da tensioni insostenibili, richiede indubbiamente adeguati interventi normativi e organizzativi. Alcuni di tali interventi sono ormai giunti allo stadio del varo definitivo, come è accaduto in questi giorni per il provvedimento sulla cosiddetta depenalizzazione, mentre altri, pure altrettanto necessari, come quelli concernenti la impugnazione dei provvedimenti in materia di detenzione preventiva, la quale contribuisce in larghissima misura a determinare il sovraffollamento carcerario, si trovano in uno stadio più arretrato.

Il provvedimento di indulto, presentato dal Governo, oltre a motivi contingenti legati alla opportunità di alleggerire tensioni troppo accentuate, aveva lo scopo evidente di scaricare la magistratura da una mole di lavoro divenuta eccessiva, permettendole di concentrarsi sulle ipotesi criminose di più grave allarme sociale e quindi di affrontare in un clima di maggior ordine e preparazione le riforme che si annunciano imminenti.

Peraltro nel corso della discussione in Commissione giustizia sono emerse perples-

sità sulla reale possibilità di un alleggerimento dei carichi processuali attraverso un provvedimento di solo indulto, il quale non consente certo la definizione immediata dei procedimenti. Per tale ragione lo stesso relatore aveva avanzato la proposta, successivamente accolta dalla Commissione, di cogliere l'opportunità di un atto di clemenza tale da operare più incisivamente sul carico giudiziario, e quindi di procedere al varo, insieme all'indulto, di un'amnistia, come d'altronde sempre avvenuto nella storia repubblicana, salvo l'indulto concesso in occasione del Giubileo.

In tal senso si è proceduto all'allargamento del provvedimento anche all'amnistia, il cui testo riproduce quasi integralmente quello contenuto nella legge 3 agosto 1978, n. 405, cioè nell'ultima legge di delega per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, testo sul quale si registrò allora una larga convergenza delle forze politiche. Convergenza che in qualche misura si è registrata anche in questa occasione, in Commissione, la quale ha dato mandato al relatore, con la astensione dei senatori comunisti, della Sinistra indipendente e del Movimento sociale, di riferire favorevolmente all'Assemblea in ordine al testo proposto.

CIOCE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

7 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

**Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di indulto**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia e di indulto**

Art. 1

(Amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede la amnistia, ha superato gli anni settanta;

c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

d) per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità.

Art. 2.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma;

391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma;

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-bis (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 (usura).

Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma, e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilità ricevuta o ritenuta, per sè o per un terzo, sia stata di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuità e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

c) ai reati previsti:

1) dall'articolo 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) — e dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformità da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi e urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonchè da norme poste a tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche;

2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, della stessa legge;

3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonchè dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale (detenzione abu-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

siva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi);

4) dall'articolo 1-bis del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, inserito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863;

d) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, l'amnistia non si applica se il reato più grave ed uno degli altri reati sono esclusi dall'amnistia; se è escluso dall'amnistia solo il reato più grave sono estinti gli altri reati; se sono esclusi dall'amnistia uno o più dei reati che danno luogo all'aumento di pena, ma non il reato più grave, è estinto solo quest'ultimo.

Art. 3.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 4.

*(Condizioni soggettive
per l'applicabilità dell'amnistia)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la mede-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 1.
(*Indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, semprechè le condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.

Art. 5.

(*Rinunciabilità dell'amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.
(*Indulto*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'indulto è ridotto alla metà:

a) nei confronti di coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato, per delitti non colposi commessi negli ultimi cinque anni, una o più condanne definitive, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per reati estinti od estinguibili per effetto dell'amnistia concessa con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, nonché delle condanne per le quali abbia avuto esito positivo l'affidamento in prova al servizio sociale;

b) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti.

L'indulto è ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 — aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625 — 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2 del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4 e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

Soppresso.

(Cfr. il comma terzo, ultima parte, del presente articolo 6)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

(*Esclusioni soggettive dall'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 3.

(*Esclusioni oggettive dall'indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, salvo che ricorra la circostanza di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

270 (associazioni sovversive);

270-bis (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

285 (devastazione, saccheggio e strage);

286 (guerra civile);

289-bis, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 7.

(*Esclusioni oggettive dall'indulto*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

- 306 (banda armata);
- 314 (peculato);
- 315 (malversazione a danno di privati);
- 317 (concussione);
- 319, primo, secondo e terzo comma e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- 385 (evasione) se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;
- 420 (attentato ad impianti di pubblica utilità);
- 422 (strage);
- 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
- 429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);
- 430 (disastro ferroviario);
- 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
- 432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);
- 433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
- 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
- 438 (epidemia);
- 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
- 440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);
- 575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 1 e 2, del codice penale;
- 628, ultimo comma (rapina aggravata);
- 629, secondo comma (estorsione aggravata);
- 630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, modificato dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorrere l'aggravante di cui al quinto comma del predetto articolo 1;

c) per i reati finanziari;

d) per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo;

e) per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

(Indulto per le pene accessorie)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 5.

(Revoca dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 6.

(Termine di efficacia dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 11 luglio 1981.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Indulto per le pene accessorie)

Identico.

Art. 9.

(Revoca dell'indulto)

Identico.

Art. 10.

(Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 11 luglio 1981.